

## CASO 1

Alfa è una società per azioni con capitale sociale pari a Euro 1.200.000, di cui Euro 1.000.000 effettivamente versato, riserva legale pari a Euro 300.000, riserva azioni proprie pari a Euro 150.000 e altre riserve disponibili pari a Euro 50.000. In seguito alla pandemia da COVID-19 Alfa s.p.a. avverte la necessità di rafforzare la logistica e per questa ragione pensa all'emissione di obbligazioni ordinarie per Euro 3.000.000 e di obbligazioni convertibili per Euro 700.000. In alternativa, ipotizza di far direttamente entrare in società il suo principale fornitore di servizi logistici.

**1. Alfa può legittimamente deliberare l'emissione delle due tipologie di obbligazioni? A chi spetterebbe la decisione?**

**2. Quale iter deve essere seguito per decidere le eventuali emissioni obbligazionarie?**

**3. Come potrebbe invece Alfa s.p.a. fare entrare in società il fornitore di servizi logistici?**

## CASO 2

Il prof. Luca Bianchi, ricercatore del Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano, e l'ing. Edoardo Rossi, dipendente della Alpha Pharmaceutical Group s.p.a. di Roma, hanno condotto un'importante ricerca congiunta su un nuovo macchinario che cura le infiammazioni attraverso l'impiego della bio-risonanza. La ricerca è stata, in parte, finanziata con fondi della Alpha Pharmaceutical Group s.p.a. (attraverso la sottoscrizione di specifico contratto di ricerca) e, in parte, con fondi provenienti da un progetto dell'Unione Europea. In esito alle attività di ricerca condotte, il prof. Bianchi e l'ing. Rossi finalmente conseguono il nuovo macchinario e si chiedono come procedere per la sua brevettazione.

**1. A chi spetta il diritto di depositare la domanda di brevetto del nuovo componente meccanico?**

a. Al prof. Luca Bianchi, in applicazione della disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari, che assegna al ricercatore medesimo la titolarità dei diritti sulle invenzioni scaturenti dalle attività di ricerca.

b. All'ing. Edoardo Rossi, poiché si applica la disciplina delle invenzioni dei dipendenti; in particolare, delle invenzioni occasionali, poiché l'ing. Rossi ha conseguito l'invenzione mentre lavorava presso il Politecnico di Milano e non presso il suo datore di lavoro.

c. La collaborazione fra il Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano e la Alpha Pharmaceutical Group s.p.a. si fonda su un contratto di ricerca che, verosimilmente, disciplinerà anche il regime della titolarità delle invenzioni derivanti dalle attività di ricerca congiunte (assegnandola, probabilmente, alla Alpha Pharmaceutical Group s.p.a., in quanto ha finanziato la ricerca, anche se solo in parte). Se nel contratto di ricerca (ovvero nel bando di finanziamento dell'Unione Europea) non è previsto nulla, l'invenzione spetterà congiuntamente al Politecnico di Milano e alla Alpha Pharmaceutical Group s.p.a.

d. Per la parte di attività inventive poste in essere dall'ing. Edoardo Rossi spetterà alla Alpha Pharmaceutical Group s.p.a., mentre per la parte di attività inventive poste in essere dal prof. Luca Bianchi spetterà al Politecnico di Milano.

## 2. Quali diritti faranno capo al prof. Luca Bianchi? E quali all'ing. Edoardo Rossi?

a. Il prof. Luca Bianchi e l'ing. Edoardo avranno il diritto morale di essere riconosciuti autori dell'invenzione (e quindi di essere menzionati come inventori nella domanda di brevetto).

b. Il prof. Luca Bianchi ha diritto al 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, mentre l'ing. Edoardo Rossi non avrà alcun diritto in quanto dipendente della Alpha Pharmaceutical Group s.p.a.

c. All'ing. Edoardo Rossi spetta l'equo premio previsto nel caso di invenzione di azienda, mentre al prof. Luca Bianchi spettano i riconoscimenti economici previsti dalle università anche nei casi di ricerche finanziate da terzi.

d. Al prof. Luca Bianchi e all'ing. Edoardo Rossi non spetterà alcun diritto, poiché la titolarità dei diritti sull'invenzione spetta ai rispettivi datori di lavoro.

## CASO 3

La società ANTICA TORREFAZIONE s.n.c. – costituita soltanto da due sorelle, Anna (socia al 60% del capitale sociale) e Lucia (socia al 40%) – svolge l'attività di caffetteria e ristorazione in regime di amministrazione congiuntiva. Anna comunica alla sorella Lucia che non potrà occuparsi degli affari della società per circa un anno a causa di alcuni impegni all'estero; le due sorelle decidono allora di avvalersi di un ausiliario per il periodo in cui Anna sarà assente e si rivolgono al comune amico Francesco, che accetta. Anna e Lucia sottoscrivono due fogli: all'interno del primo è riportato che Francesco sarà il rappresentante generale della società, preposto all'esercizio dell'impresa; nell'altro, che non potrà svolgere alcune attività, tra le quali assumere nuovi dipendenti. Lucia si reca alla Camera di Commercio per chiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di nomina di Francesco e dei limiti dei suoi poteri; tuttavia, arrivata sul posto, si accorge di aver smarrito il foglio in cui erano riportate le attività proibite a Francesco e decide di iscrivere soltanto l'atto di nomina, senza informare la sorella. Pochi giorni dopo essere diventato ausiliario della società, Francesco assume tre nuovi dipendenti. Lucia contatta allora Anna, alla quale racconta di non aver mai iscritto le limitazioni dei poteri di Francesco; Anna, stupita della condotta della sorella, decide di anticipare il rientro in Italia per recarsi al più presto da un legale al quale chiedere un parere sul da farsi.

### 1. Nel caso di specie, Francesco...

**A.** in quanto commesso, avrebbe potuto esclusivamente svolgere attività esecutive e materiali, ma non assumere dipendenti;

**B.** non ha ricevuto espressamente il potere di assumere dipendenti e, pertanto, la sua condotta non ha determinato il sorgere di alcuna obbligazione in capo alla società ANTICA TORREFAZIONE;

**C.** ...è un institore, in quanto ha ricevuto da Lucia e Anna un potere di rappresentanza generale, nel quale rientra anche il potere di assumere nuovi dipendenti; poiché le limitazioni al potere di

rappresentanza non sono state iscritte nel registro delle imprese, esse non saranno in nessun caso opponibili ai dipendenti (la risposta è parzialmente esatta, atteso che le limitazioni ai poteri di rappresentanza dell'istitutore sono opponibili ai terzi quando si riesca a dimostrare che costoro ne erano comunque a conoscenza);

**D.** ...è un istitutore, in quanto ha ricevuto da Lucia e Anna un potere di rappresentanza generale, nel quale rientra anche il potere di assumere nuovi dipendenti; poiché le limitazioni al potere di rappresentanza non sono state iscritte nel registro delle imprese, esse non saranno opponibili ai terzi, a meno che non si dimostri che essi ne erano comunque a conoscenza;

## **2. Quali iniziative potrà assumere Anna?**

**A.** Anna è socia di maggioranza del capitale sociale dell'ANTICA TORREFAZIONE s.n.c. e potrebbe quindi escludere Lucia, socia di minoranza, dalla società;

**B.** Anna potrebbe revocare l'incarico di ausiliario attribuito a Francesco (la risposta è parzialmente esatta, in quanto nelle società che, come ANTICA TORREFAZIONE s.n.c., sono rette dall'amministrazione congiuntiva, le scelte che attengono alla gestione e all'individuazione e alla revoca degli ausiliari devono essere assunte di comune accordo da tutti i soci; Anna potrebbe quindi revocare l'incarico di Francesco soltanto con l'accordo di Anna);

**C.** Anna potrebbe ravvisare nella condotta di Lucia, che ha omesso di avvisarla della mancata iscrizione dei limiti ai poteri dell'istitutore, una violazione dell'obbligo di eseguire il contratto di società secondo buona fede e correttezza e chiedere al Tribunale di provvedere alla sua esclusione dalla società; ove il Tribunale escludesse Lucia, Anna avrebbe sei mesi di tempo per ricostituire la società, altrimenti la società si scioglierebbe;

**D.** Anna potrebbe chiedere al Tribunale la revoca dell'incarico di ausiliario attribuito a Francesco.